

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 08.06.1992

tra

la Mercafir S.p.A. rappresentata da L'Amministratore Delegato Piero Bechi, Il Consigliere d'Amministrazione Sig. Mauro Fantoni e il Direttore Generale Carlo Dianzani

e

la FILCAMS CGIL rappresentata dalla Sig.ra Stefania Palli

la FISASCAT CISL rappresentata dal Sig. Edoardo Piras

la UILTUCS UIL rappresentata dal Sig. Paolo Vestri 

unitamente al Consiglio d'Azienda rappresentato dai Sigg.ri Leonardo Casini, Alessandro Bassi, Giorgio Giordani, Alessandro Pisani, Alessandro Del Lungo, Francesco Vannini


Si e' convenuto quanto segue:


Con il presente accordo le parti hanno inteso determinare un complesso normativo-economico quale strumento unico di governo del personale ed un sistema di relazioni sindacali che attraverso il diritto all'informazione preventiva, realizzi un reale e partecipato coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte aziendali, ferma restando la piena autonomia e le rispettive responsabilita' delle parti.

RELAZIONI SINDACALI 

Annualmente, di norma entro il I trimestre, nel corso di un apposito incontro tra le parti firmatarie il presente accordo, la Mercafir S.p.A. fornira' informazioni globali riferite all'azienda, alla situazione occupazionale, fornendo i necessari dati disaggregati per livello, sesso, tipologia (C.F.L., P.T., contratti a termine, categorie protette), professionale anche in rapporto alle esigenze di mercato.











## DIRITTI SINDACALI

### PERMESSI SINDACALI:

Per l'espletamento del loro mandato i rappresentanti del Consiglio di Azienda hanno diritto ad un monte di n.3 ore per ciascun dipendente. Non saranno contabilizzate come ore di permesso sindacale le ore necessarie per incontri fra le parti.

### PARI OPPORTUNITA':

Le parti concordano sull'istituzione di una Commissione paritetica aziendale alla quale affidare il compito di operare una verifica sulla situazione attuale dell'occupazione femminile e sui percorsi di carriera.

### AMBIENTE DI LAVORO:



1) La Mercafir S.p.A. si impegna a garantire l'installazione di idonee cassette di Pronto Soccorso nei padiglioni del C.A.P. dove la Mercafir effettua prestazione di servizi, assicurandone il periodico controllo e rifornimento da parte di appositi incaricati.

2) Le parti si impegnano a ricercare la collaborazione del competente servizio della U.S.L. 10/D per l'elaborazione e l'attivazione di un programma che tenda al miglioramento delle condizioni di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno del C.A.P. =

3) La Mercafir S.p.A., insieme al Consiglio di Azienda ed in collaborazione con i servizi della U.S.L. 10/D si impegna a organizzare corsi per i Capi Turni ed i Coordinatori Tecnici sulle tecniche di primo soccorso e di prevenzione degli infortuni.

## SICUREZZA PER TURNI NOTTURNI E FESTIVI

La Mercafir S.p.A. conferma l'impegno ad assicurare che le condizioni di sicurezza per il personale impegnato in turni notturni e festivi siano costantemente garantite attraverso le specifiche prestazioni richieste all'appaltatore del servizio di vigilanza notturna e festiva nel C.A.P., con il quale, d'intesa con il Consiglio di Azienda, sono state appositamente concordate. (vedi accordo con "Eliseo" stipulato nel Settembre 1991 allegato al presente accordo) =



7



## MENSA

1) Si conferma l'accordo per la prestazione del servizio di mensa ai dipendenti della Mercafir S.p.A. che prevede a carico del lavoratore l'importo complessivo di L. 3.000 a pasto e che ogni ulteriore aumento della cifra complessiva della prestazione sarà a carico dell'Azienda per la durata del presente accordo;

2) La pausa pranzo per gli Uffici Amministrativi/contabile sarà di 30 minuti minimo, con la possibilità di ulteriori 30 minuti di flessibilità da recuperare in uscita; al personale di turno pomeridiano con uscita dal lavoro prevista oltre le ore 21.00 si riconosce una pausa retribuita di 30 minuti che potrà essere fruita a partire dalle ore 19.30 da non più di n.2 dipendenti contemporaneamente, in modo da garantire la sorveglianza e la sicurezza degli impianti.

## ANALISI E VISITE MEDICHE

1) Le parti concordano in via sperimentale che per quei lavoratori che hanno necessita' di effettuare analisi mediche e visite specialistiche durante l'orario di lavoro, potranno, dietro specifica documentazione, usufruire di permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario comprovato da certificazione dell'Istituto di Analisi/Medico.



Tali richieste, fatti salvi casi di comprovata necessita', dovranno essere presentate dal dipendente con un preavviso non inferiore a n.3 giorni per consentire all'Azienda l'adeguata copertura dei servizi.

Le parti si impegnano dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ad una verifica congiunta della corretta applicazione della procedura di cui ai punti 1 e 2, ai fini della eventuale conferma.

## INDENNITA' DI CASSA

L'Azienda concorda sull'attivazione di strumenti organizzativi per la riscossione dei corrispettivi dei servizi Mercafir che tenda al superamento, per quanto possibile, del maneggio del danaro da parte del personale dipendente.

In ogni caso l'indennita' sarà corrisposta al personale al quale l'Azienda affida con carattere di continuita' la gestione della



cassa, che comporta il maneggio del danaro con responsabilita' diretta e personale e il conseguente obbligo di accollarsi l'onere di eventuali ammanchi.

All'atto della sottoscrizione del presente accordo l'Organizzazione delle operazioni di riscossione e di pagamento richiede l'affidamento della gestione della cassa a n.2 Impiegati di III livello in servizio presso l'Ufficio Contabilita'.

Si concorda che la sopracitata indennita' verra' corrisposta nella misura del 5% su tutte le voci della busta paga ad eccezione del premio efficienza di cui al punto 1 della voce "salario" del presente accordo.

L'Azienda si impegna a non procedere all'affidamento della gestione di cassa ad altre posizioni lavorative senza avere preventivamente consultato il CdA con il quale saranno operate preliminari verifiche sulle nuove esigenze e studiate eventuali soluzioni alternative.

### FERIE

Le parti concordano sulla necessita' di individuare criteri per la programmazione delle ferie dei dipendenti, con valenza anche pluriennale e con particolare riferimento al periodo estivo.

I criteri dovranno assicurare ai lavoratori certezza sul periodo di fruizione delle stesse e garantire all'Azienda la copertura dei servizi.

Il programma delle ferie sara' sottoposto all'Azienda da parte del CdA, di regola entro il 30 Aprile di ciascun anno, allo scopo di accertarne la completa rispondenza alle reciproche esigenze.

Si conviene che dei 25 giorni di ferie annuali, n.18 saranno fruiti in periodi non inferiori alla settimana; i restanti giorni potranno essere fruiti anche a periodi inferiori alla settimana.

### ANTICIPAZIONI

In caso di infortunio sul lavoro l'Azienda anticipera' al dipendente l'indennita' spettante con recupero al momento in cui l'INAIL provvedera' alla liquidazione.

### MANSIONARI

Si conviene sulla presentazione dei mansionari per le varie posizioni lavorative previste nell'organico Aziendale.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SALVAGUARDIA DEGLI IMPIANTI IN OCCASIONE DI SCIOPERI O

ASSEMBLEE

Fermi restando i diritti dei lavoratori in tema di sciopero o assemblea e nel loro pieno rispetto si conviene che in occasione di scioperi o di assemblee sindacali nell'orario di lavoro sia comunque sempre garantita la presenza del lavoratore di turno alla centrale tecnologica per la salvaguardia degli impianti del Centro Alimentare Polivalente di Firenze.

INDENNITA' PER I PORTIERI

Indennita' di "turno di riserva"

A titolo di indennita' di disagio, per l'effettuazione a rotazione di turni settimanali di riserva che consentano sostituzioni nell'arco delle 24 ore, la Mercafir riconosce ai Portieri Pesatori i seguenti compensi:

L. 100.000 mensili lorde ai dipendenti che nel mese di riferimento, essendo in turno di riserva, risultino avere costituito un collega in permesso o assente per malattia etc... in un turno che preveda un orario lavorativo pomeridiano o notturno o comunque veda modificato il proprio orario. Rimane inteso che le sostituzioni effettuate dalle riserve devono essere distribuite con omogeneita' fra le stesse nell'arco dell'anno.

INDENNITA' PER IL PERSONALE OPERAIO

Indennita' di "turno di riserva"

Sono istituiti turni settimanali di riserva per il personale in forza al settore tecnico cosi' disciplinati:

1) lo scopo dell'istituzione dei turni di riserva e' di assicurare la costante copertura dei turni lavorativi notturni e di fine settimana (pre festivo/festivo - sabato/domenica), che per le malattie, infortuni, etc... non sia garantito dai dipendenti agli stessi assegnati.

*[Handwritten signature]*

2) settimanalmente un operaio (1) in turno ordinario di mattina sarà assegnato al turno di riserva 1.

Durante la settimana di riserva se un turno di servizio notturno dalle ore 21.30 alle ore 5.30, dalla domenica notte al sabato mattina, rimane scoperto, il riservista 1 sarà chiamato a coprirlo.

In caso di necessità la sostituzione nel turno notturno proseguirà fino alla fine della settimana.

3) settimanalmente un (1) operaio sarà assegnato al turno di riserva 2.

Qualora un turno di fine settimana compreso fra le ore 13.30 del sabato e le 21.30 della domenica, rimanga scoperto a causa di malattia, infortuni, etc... il riservista 2 sarà chiamato a coprirlo.

4) il turno di riposo eventualmente non fruito dai riservisti sarà recuperato, se possibile, entro la settimana successiva o comunque non oltre la seconda settimana.

5) a titolo di indennità di disagio al personale che, in aggiunta alle eventuali maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, saranno riconosciuti i seguenti compensi:


a) L.100.000 mensili lorde ai dipendenti che nel mese di riferimento, essendo in turno di riserva, risultino avere sostituito un collega assente in un turno notturno (dalle ore 21.30 alle ore 5.30 dalla domenica notte al sabato mattina).


b) L.100.000 mensili lorde ai dipendenti che nel mese di riferimento, essendo in turno di riserva, risultino avere sostituito un collega assente in un turno compreso tra le ore 13.30 del sabato e le ore 21.30 della domenica.


Il cambio del turno della riserva deve essere comunicato di norma entro l'orario di lavoro non essendo il turno di riserva un turno di reperibilità.

Rimane inteso che il punto b) sarà verificato nel primo incontro semestrale della Commissione per la verifica della efficienza di servizio.

PREVIDENTE  
E SOSTITUIBILE  
LAVORO  
PREZZI  
BIOIALE

SALARIO

1) A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, 1° Marzo 1992, le parti concordano sulla istituzione di una quota salariale legata "all'efficienza e la qualità del servizio" pari a L.1.440.000 lorde annue da erogarsi con la busta paga del mese di Marzo di ogni anno. (prima decorrenza Marzo 1993).

2) A tale scopo le parti concordano di istituire una Commissione paritetica che valuti, con scadenze semestrali, il rapporto tra l'efficienza - qualità del servizio e la cifra stabilita di cui al punto 1) del presente paragrafo.

Premio Aziendale

Le parti concordano un incremento salariale lordo riparametrato secondo i parametri stabiliti dal CCNL settore Terziario distribuzione e servizi del 14/12/1990 di L. 230.000 al IV livello con le seguenti modalità:

01/03/92	L. 120.000
01/03/93	L. 30.000
01/03/94	L. 40.000
01/03/95	L. 40.000

DECORRENZA E DURATA

1° Marzo 1992 - 28 Febbraio 1996

*Edoardo F. ...*  
*Alfredo ...*  
*Stefano ...*  
*...*

L.C.S.

*Luca ...*

*...*  
*Q. Del ...*